



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi Presidente

Dr Maura Mancini Giudice

Dr Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **49-1/2023** promossa ex art.
268 CCI da

ARSSAOUI MOHAMMED

Avv N Toni

debitore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 19-4-2023
ARSSAOUI MOHAMMED, persona fisica esercente attività di lavoro
subordinato, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di
apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del
procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile,
discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento
promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede



quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Rimini;

Viste le integrazioni documentali e la Relazione integrativa dell'OCC depositati il 19-6-2023;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto di una quota di mobile, di una autovettura e di redditi da lavoro subordinato – non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, derivanti prevalentemente da mutui e prestiti contratti;
- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

Ritenuto che non ricorrano le condizioni per la riunione della procedura di liquidazione controllata dell'ARSSAOUI con quella di MANCINI SABRINA, sua ex compagna e madre di suo figlio, considerato che il nucleo familiare è da tempo venuto meno, il



debitore ha una nuova famiglia e che sussiste una pretesa creditoria della Mancini nei confronti dell'Arssaoui; la liquidazione del bene in comproprietà potrà essere gestita in coordinamento fra i due liquidatori, che non è opportuno siano nominati nella stessa persona, stante il potenziale conflitto di interessi;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva



revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti anche reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame l' ARSSAOUI presta lavoro a termine, vive con una moglie che a suo volta lavoro in modo apparentemente saltuario; ha un figlio da una precedente lunga relazione, nato nel 2007 e collocato dal Tribunale dei minorenni presso una comunità, a cui mantenimento deve necessariamente contribuire; vive attualmente nella casa di cui è comproprietario e che dovrà lasciare quando la stessa sarà aggiudicata; in tale situazione, l'importo ragionevole , temperato con i diritti dei creditori, determinabile per la soddisfazione dei bisogni del debitore e della famiglia (come sopra ricostruita) corrisponde alla somma di € 1450,00 mensili , compreso il futuro canone per un appartamento, la cui spesa - come le utenze - va divisa con la moglie, (di cui € 300 per il figlio € 500 per alimenti e casa, € 100 per l'assicurazione della vettura, € 100 per spese mediche, € 50 per spese personali, € 100 per utenze varie , € 100 per il carburante della vettura) , restando escluse altre spese, in una condizione di sovraindebitamento con elevata esposizione debitoria ; va precisato che ove il reddito mensile del debitore sia inferiore a detta somma, non è previsto alcun sussidio in suo favore;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore uno degli attuali gestori designati dall'OCC, che avrà cura di coordinarsi, nella liquidazione dei beni, con il



liquidatore di Mancini Sabrina, ex compagna del debitore;
visto l'art 270 CCI

DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL PATRIMONIO DI **ARSSAOUI MOHAMMED**

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore **l'Avv Filomena Villa** , Gestore della Crisi
nominato dall'OCC, che avrà cura di coordinarsi con il liquidatore
di Mancini Sabrina;

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali
su cose in possesso del debitore il termine perentorio di gg 60
dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al
liquidatore , a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec
che sarà indicato, della domanda di restituzione, rivendicazione o
ammissione al passivo, predisposta ex art 201 CCI;

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e
comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di
formazione del sovraindebitamento (accurata analisi e
documentazione della situazione economica e patrimoniale del
debitore al momento della stipula dei contratti di mutuo e
finanziamento) , risulti escluso dalla liquidazione il reddito del
ricorrente fino all'importo mensile di € 1.450,00 , con obbligo di
versare al liquidatore il reddito eccedente nonché ogni ulteriore
entrata o bene – a qualsiasi titolo – che dovesse sopraggiungere
durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di



RIMINI, proceda alle necessarie trascrizioni (anche al RRII) ,
notifichi la sentenza al debitore ai sensi dell'art 270 c 4 CCI

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni
l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di
liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo pec a
cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo
o di rivendica o restituzione di beni;

Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata,
provveda all'inventario ed alla redazione del programma di
liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la
proposizione delle domande , attivi la procedura di formazione
dello stato passivo ex art 273 CCI;

Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un
rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal
conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con
estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel
rapporto se il ricorrente sta cooperando al regolare e proficuo
andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai
fini della esdebitazione , secondo le previsioni degli art 280 e 282
CCI; il rapporto , dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai
creditori ed al debitore;

In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al
Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni
di cui agli artt 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale
all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di



gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, il 22-6-2023

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

